



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

PROVINCIA DI PISTOIA

C.F. 00300620473

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.1999 CON ATTO C.C. N. 73 DEL 30 Novembre 1998

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 7 DEL 15 FEBBRAIO 2002

MODIFICHE ART. 12, COMMA 17 CON ATTO C.C. N. 80 DEL 27 DICEMBRE 2002

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 30 MARZO 2007



## **Art.1**

### **Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, coordinandosi con il regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO I**

### **ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

## **Art.2**

### **Individuazione**

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- Addizionale I.R.P.E.F.;



### **Art.3**

#### **Regolamenti Specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della L. 27.02.2000 n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

### **Art.4**

#### **Determinazione aliquote e tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge e dagli indirizzi di anno in anno stabiliti dal Consiglio Comunale, ad eccezione delle aliquote I.C.I. ed Addizionale I.R.P.E.F. che compete al Consiglio Comunale:

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, di norma entro il termine previsto dal regolamento locale di contabilità, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali. Esse hanno efficacia dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

4. In corso d'anno, in presenza di rilevanti aumenti dei costi dei relativi servizi, le tariffe possono essere incrementate a decorrere da sessantesimo giorno successivo l'adozione dei rispettivi provvedimenti. Per le finalità di cui al presente comma si intendono rilevanti gli aumenti che il competente ufficio municipale attesti non "recuperabili" mediante diverse soluzioni senza compromettere la qualità del servizio reso. Tale attestazione è allegata al relativo provvedimento.

### **Art.5**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni –**

#### **Esoneri a sostegno delle famiglie con portatori di handicap**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari ° salvo diverse inderogabili previsioni di legge.



2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare fatto salvo quanto al comma 1;

3. In particolare, nell'ambito delle iniziative promosse dalla legge 08.11.2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali, di anno in anno, in sede di ricognizione dell'entrata tributaria, l'Ente valuterà le possibilità economiche e giuridiche di praticare agevolazioni ai soggetti passivi con specifiche responsabilità di cura verso i familiari.

### **Art.6**

#### **Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone varie**

1. Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie e/o piazze per la durata superiore ai sei mesi, la Giunta Municipale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 Dicembre 1995 n. 549, delibera agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura supera i dodici mesi.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art.7**

##### **Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale I.R.P.E.F. compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dal Sindaco, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. In prima applicazione, il limite temporale opera a decorrere dal primo rinnovo degli organi politici, fermo restando in ogni tempo il potere di revoca motivata.



2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico del 18.08.2000 n. 267. Tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre i dieci giorni successivi all'accertamento.

## Art.8

### Modalità di pagamento – Compensazione

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità ammesse da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) Versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) Assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 Dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) Carta di credito o PagoBancomat di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate da Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considereranno comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme del conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "*valuta fissa per il beneficiario*" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e ai Decreti Legislativi n. 46 del 26.02.1998 e n. 112 del 13 Aprile 1999.



4. E' ammessa la compensazione verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.

- a) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, compresi interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- b) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato ed indicante almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
- d) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## **Art.9**

### **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.



2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 il contribuente è informato di ogni fatto o circostanza desunta dai documenti a disposizione del Comune dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito.

3. Periodicamente l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nell'esercizio delle sue funzioni, verifica l'andamento generale delle entrate tributarie e la corretta gestione ed esercizio dei tributi stessi.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

5. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento delle entrate possono essere affidate a terzi con convenzione su proposta motivata del funzionario responsabile.

## **Art.10**

### **Rapporti con il contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente residente in altri comuni o all'estero è fornita, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche), ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni, fatta salva l'acquisizione - ove necessaria - degli originali, sono acquisiti nelle modalità previste dalla legge per i casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione, il contribuente deve essere



invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire chiarimenti necessari a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Non occorre alcuna preventiva comunicazione, a parte gli ovvi casi di iscrizione a ruolo conseguente la notifica di atti impositivi, allorché si abbia riscossione spontanea mediante ruolo (iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, iscrizione di somme da ripartirsi su richiesta del contribuente).

## **Art.11**

### **Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali.

Affinché sia valevole ai fini del presente istituto l'istanza deve inerire caso concreto e personale e deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, intendendosi prima dell'adempimento fiscale – o comunque prima di dare attuazione alla norma oggetto di interpello - .

2. La proposizione dell'appello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non incide pertanto sulla decorrenza dei termini di decadenza così come non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. L'istanza non è ammessa in relazione ad accertamenti tecnici (misurazioni di superfici, risultanze catastali ecc.)

4. Ammessi a proporre appello sono, oltre il contribuente, i soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (tipicamente sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento dei tributi).

5. L'appello, redatto in carta libera, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune – che ne rilascerà ricevuta – ovvero dovrà essere spedito in plico, senza busta – raccomandato con avviso di ricevimento.

6. A pena di inammissibilità l'istanza dovrà contenere:

- I dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante;



- La descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale, nonché le condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie allo stesso applicabili, ossia gli aspetti che coinvolgono la definizione dell'obbligazione tributaria del contribuente istante;
- L'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare;
- L'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione;
- La sottoscrizione del contribuente o del detto rappresentante.

7. All'istanza medesima è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

8. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza qualora l'amministrazione comunale abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente mediante deliberazioni, circolari o un qualsiasi altro documento debitamente pubblicato.

9. Il Comune provvederà comunque a comunicare al contribuente, nei modi di cui in prosieguo, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione del documento contenente la soluzione interpretativa richiesta.

10. La risposta del Comune, scritta e motivata a cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi, sarà notificata o comunicata al contribuente a mezzo Raccomandata A.R. presso il recapito indicato dall'interessato entro massimi centoventi (120) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'Ente, ovvero dalla data in cui l'istanza, carente di sottoscrizione, è stata regolarizzata.

11. L'Ufficio Tributi potrà richiedere al soggetto, una sola volta, di integrare la documentazione fornita ed, ove necessario, di acquisire l'originale, non posseduto, dei documenti inviati.

12. Qualora l'istanza sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione può fornire risposta collettiva mediante Circolare o Risoluzione o Delibera Consiliare. L'Ufficio predetto porterà comunque a conoscenza del contribuente, nei modi anzidetti, gli estremi di tale documento.



13. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, tale efficacia peraltro si estende ai comportamenti successivi del medesimo riconducibili alla stessa fattispecie, sempre che non sia intervenuta diversa soluzione interpretativa.

14. Qualora la risposta dell'Ufficio Tributi su istanze ammissibili e recanti l'indicazione delle soluzioni interpretative non pervenga al contribuente nel termine prescritto si intende che l'Ente concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato.

15. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono pertanto nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dall'Ufficio ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

16. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza ovvero di risposta fornita oltre il termine stabilito, l'Ufficio Tributi ha titolo unicamente a recuperare le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello. La condizione suddetta non opera qualora il ritardo della comunicazione sia imputabile al contribuente.

17." Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga, a giudizio del medesimo, aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla ricezione può rivolgere sulla questione quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. L'eventuale risposta ministeriale non vincola l'Ufficio Tributaria a conforme interpretazione. Intali casi il termine di cui al comma 10 è di centocinquanta giorni".

18. Le risposte ad istanze dal soggetto responsabile ritenute di interesse generale sono, prive dei riferimenti specifici, pubblicate quanto meno all'Albo Pretorio.

## **Art.12**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dalle leggi, concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche ed i criteri che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

L'allegazione non è necessaria qualora la motivazione ne riassume il contenuto essenziale ai fini cui l'ultimo è diretto, ovvero l'atto sia già stato in precedenza notificato o comunicato al contribuente.



2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a. La data in cui il ruolo – nei casi in cui esso è previsto – è stato reso esecutivo, gli estremi dell'eventuale atto di accertamento;
- b. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- c. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune o di altre PP. AA. indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il medesimo ha eletto domicilio speciale. Ciò avviene mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Si intende valida la notifica eventualmente eseguita al curatore fallimentare in luogo del fallito.

5. In pendenza di disciplina normativa sostitutiva dell'art. 8, commi 2 e 3 della Legge 890/1982 non più vigenti in forza di sentenza Corte Costituzionale n. 346/1998, in caso di rifiuto a ricevere il piego o a firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, oppure per inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate, la notificazione si intenderà perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale del documento purché del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art.13**

#### **Autotutela**



1. Il funzionario responsabile del tributo, con determinazione motivata, è tenuto ad annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità. Nel potere di annullamento, così come in quello di revoca, è compreso anche quello di sospensione degli effetti dell'atto che appare rispettivamente illegittimo o non conveniente da conservare.

2. Il potere di annullamento è esercitabile in qualsiasi tempo, anche se il provvedimento è divenuto esecutivo, purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato pertinente gli stessi motivi. Non costituisce ostacolo all'annullamento il fatto che il relativo ricorso sia stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità e così via).

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

4. Probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;

5. Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

6. L'atto annullato o revocato comporta la restituzione delle somme riscosse.

7. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi dal funzionario responsabile all'Organo di Revisione economico-finanziario del Comune nonché all'ufficio preposto al Controllo di Gestione al termine di ogni anno.

8. L'inerzia dell'ufficio, oltre a comportare l'intervento sostitutivo da parte degli uffici superiori, se investiti, può comportare la responsabilità del funzionario.

## **Art.14**

### **Vertenze tributarie**

#### **Conciliazione giudiziale**

1. Il funzionario responsabile del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'Ente nella gestione delle vertenze.

2. Egli può, previo conforme parere legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando il valore della vertenza non superi i 100 milioni – pari ad €uro 51.645,69=.



3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile predispone una relazione alla Giunta Municipale motivando analiticamente sulla opportunità per il Comune in fatto ed in diritto.

### **Art.15**

#### **Garante del contribuente**

1. Le funzioni del Garante del contribuente, istituito nel rispetto della disciplina statutaria, così come definite in questo regolamento, sono assolte dal titolare dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune.

2. L'incarico, conseguentemente, ha uguale durata. In prima applicazione, comunque, esso scadrà in concomitanza con la scadenza dell'incarico in atto di Difensore Civico svolto per conto degli Enti, tra cui Lamporecchio, allo scopo convenzionati. Successivamente e tale data esso è rinnovabile per una sola volta, in tanto in quanto a ciò non osti la normativa Statuaria comunale concernente l'istituto del Difensore Civico medesimo.

3. Il compenso ed i rimborsi spettanti per l'esercizio delle funzioni del Garante del contribuente sono definiti dalla Giunta Comunale a titolo provvisorio in attesa di conoscere le misure fissate dal Ministero delle Finanze, in sede di conferimento dell'incarico medesimo. In caso di gestione per conto di due o più Enti che abbiano stipulato tra loro una convenzione per una gestione di tali funzioni in forma coordinata ed associata, la definizione del compenso avverrà nei modi previsti dalla convenzione stessa.

4. Il Garante del contribuente, in qualsiasi modo venuto attendibilmente a conoscenza della possibile esistenza di fatti e/o comportamenti suscettibili di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini ed il Comune di Lamporecchio, in quanto amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti i quali rispondono entro trenta giorni. Il medesimo attiva le procedure di autotutela nei confronti degli atti amministrativi di accertamento e di riscossione notificati al contribuente.

5. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta all'eventuale autore di pertinente segnalazione o ricorso.



## **Art.16**

### **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, od istituto specifico, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Inesistenza di morosità a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- Ammontare del debito superiore ad €uro 1.500,00=;
- Durata massima: ventiquattro mesi;
- Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

L'inizio della procedura di riscossione coattiva coincide con il pignoramento o con l'alternativo fermo sui beni mobili registrati disposti dall'ufficiale della riscossione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad €uro 150,00=.

5. Le dilazioni e rateazioni, devono essere assistite da garanzia fideiussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa (si intendono "primarie" le compagnie assicurative individuate dal Ministero delle Finanze per fideiussioni I.V.A.)

6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati dal precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad €uro 1.500,00=, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.



## **Art.17**

### **Sanzioni**

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalle leggi e, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applicano le norme del "Regolamento Locale per la determinazione delle Sanzioni Tributarie Amministrative".

2. L'irrogazione avviene nel pieno rispetto dell'affidamento e della buona fede del contribuente, e in sua vigenza, secondo le regole dettate dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 10.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il contribuente viene preventivamente informato di ogni fatto o circostanza note al Comune dai quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione. Tale obbligo non sussiste in presenza di violazioni non ravvedibili.

4. Pur in assenza di debito d'imposta, il carattere meramente formale della violazione non costituisce esimente allorché essa sia potenzialmente di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente, secondo accertamento da eseguirsi caso per caso; si prescinde da ogni accertamento e la violazione sarà perseguibile di diritto allorché riguardi la presentazione di atto che, per definizione, è soggetto a controllo.

Se spontaneamente rimossa prima del suo inizio, la violazione formale non si considera pregiudizievole per l'azione di controllo.

5. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità di contratti stipulati dal Comune.

6. Qualora non previsto dal legislatore il differimento dei termini di pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, allorché essi vengano a risultare antecedenti rispetto alla data entro la quale il Comune è legittimato ad adottare – per lo stesso anno – i relativi regolamenti e tariffe, è facoltà della Giunta Comunale disporre, accertando di volta in volta, ricorrendo il presupposto della non tempestiva definizione di detta disciplina, la non applicazione di sanzioni per ritardato pagamento dei tributi medesimi, che intervenga entro un arco temporale ivi congruamente stabilito, tenuto conto dei disposti della L. 27.07.2000 n. 212 art. 3, 2° comma.

## **Art. 18**

### **Interessi**

- 1) La misura annua degli interessi è determinata in base al tasso di interesse legale vigente.



- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art.19**

#### **Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 e sue modificazioni qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione tributi.

2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite da R.D. 14.10.1910 n. 639.

### **Art.20**

#### **Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso, inutilmente, l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 11.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previste dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

### **Art.21**

#### **Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore ad €uro 16,53=.



2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

### **Art.22**

#### **Affidatari di servizi tributari**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

### **Art.23**

#### **Vigenza**

Le norme di questo regolamento, entrano in vigore il 01.01.2007 in forza di quanto disposto dalla legge 23.12.2000 n. 388 art. 53 comma 16 come sostituito dalla L. 28.12.2001 n. 448 art. 27 comma 8.

Alla stessa data cessano di efficacia le norme del regolamento di disciplina delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 15.02.2002.

### **Art.24**

#### **Formalità**

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- È ripubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio, informando la popolazione con mezzi di comunicazione di massa;
- È inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, così come previsto con circolare di tale Dicastero n. 241/E del 29.12.2000, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

PROVINCIA DI PISTOIA

C.F. 00300620473

---

1997 n.446, mediante raccomandata A.R., unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze;

- È posto a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Autore Uff. Tributi

2007\_REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.doc